



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO



R.G.N. 28043/2022

Cron.

Rep.

Ud. 13/03/2024

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO BERRINO - **Presidente** -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - **Consigliere** -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - **Consigliere** -
- Dott. ALESSANDRO GNANI - **Consigliere** -
- Dott. LUCA SOLAINI - **Rel. Consigliere** -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28043-2022 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [REDACTED]



2024

1231

- **ricorrente** -

contro

[REDACTED] domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED] che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 277/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 47/2022;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 28043/22

Rilevato che:

Con sentenza del 30.5.22 n. 277, la Corte d'appello di Torino accoglieva il gravame proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del tribunale di Asti che aveva respinto la domanda proposta da quest'ultimo nei confronti dell'Inps, volta a chiedere il pagamento in suo favore della pensione di reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile e convivente a carico della madre [REDACTED] a far tempo dalla data del decesso, oltre agli arretrati di legge, maturati all'attualità e oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla domanda amministrativa.

Il tribunale ha respinto la domanda ritenendo non sufficientemente provato il requisito della vivenza a carico, alla luce del trattamento pensionistico di assistenza che già percepiva (pensione di invalidità e reddito di cittadinanza) che aveva indotto il primo giudice ad escludere che il [REDACTED] dipendesse economicamente dalla madre.

La Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse, ha ritenuto sussistente sia il requisito della "vivenza a carico" della madre da parte del ricorrente, anche per l'assenza di reddito imponibile, che il requisito sanitario.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre [REDACTED] [REDACTED] resiste con controricorso.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso, l'Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 22 della legge n. 903/65 e dell'art. 2 della legge n. 222/84, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla prestazione di reversibilità, ritenendo sussistente il requisito sanitario, secondo i parametri previsti in materia di



invalidità civile e non invece alla stregua dei criteri di cui alla citata legge n. 222/84 (che riguarda l'accertamento della totale inabilità lavorativa), nonostante l'espressa eccezione sollevata sul punto dall'Istituto, non sussistendo alcuna presunzione di inabilità lavorativa in capo a chi è stato accertato invalido civile al 100%.

Con il secondo motivo di ricorso, l'Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 22 della legge n. 903/65 in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e degli artt. 414 e 421

c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva erroneamente riconosciuto il diritto del richiedente alla prestazione di reversibilità, riconoscendo, a suo favore, la sussistenza del requisito della vivenza a carico della madre, benché fosse decaduto dall'onere della prova, senza che il giudice potesse procedere d'ufficio alla acquisizione dei documenti offerti dalla difesa, con deposito telematico non autorizzato, in quanto i poteri officiosi non potevano essere esercitati in riferimento a fatti non idoneamente allegati dalle parti.

Con il terzo motivo di ricorso, l'Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 22 della legge n. 903/65, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d'appello aveva accertato la sussistenza del requisito della vivenza a carico della dante causa del ricorrente, attribuendo valore vincolante a specifici elementi di prova, quali le dichiarazioni rese all'Agenzia delle Entrate a fini reddituali, senza valorizzare tutte le circostanze emerse in corso di causa.

Il primo motivo è infondato; infatti, la Corte d'appello motiva sulla sussistenza dell'inabilità lavorativa, quand'anche prendendo spunto dal certificato attestante l'invalidità civile al 100% e l'Istituto previdenziale non censura efficacemente tale accertamento di fatto.

Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.



Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito (Cass. n. 9237/18).

Nella specie, il dato valorizzato dalla Corte territoriale del reddito imponibile del ricorrente pari a zero è inconferente a fronte della percezione, da parte dello stesso, dell'importo di € 800,00 mensili a titolo di pensione di invalidità e di reddito di cittadinanza; in buona sostanza, la Corte d'appello doveva chiarire perché non erano da considerare sufficienti tali redditi a fronte delle reali esigenze di vita del [REDACTED] e perché l'intervento di sostegno economico della madre del ricorrente doveva considerarsi effettuato in misura prevalente, a fronte dei sussidi economici che il [REDACTED] già percepiva.

In accoglimento del secondo e terzo motivo, rigettato il primo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Torino, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.3.24.

Il Presidente

Dott. Umberto Berrino

